



# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 Reg. Delib.

OGGETTO: Causa C. F. C/ Comune -- Sent. Tribunale Civile di Catanzaro n. 1694/2008  
Approvazione schema atto di Transazione - Atto di indirizzo

L'anno duemilaquindici, il giorno Due, del mese di Dicembre, alle ore 15,50, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	X	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	X	
3	Isabella Venuto	Assessore	X	
4	Francesco Lucia	"		X
5	Maria Assunta Fiorentino	"	X	

Assiste il V. Segretario Dott. Francesco Romano.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. n. 21 del 25.08.2015, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015,
- con deliberazione n. 28 del 30.11.2015 è stato approvata la variazione e assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio 2015,
- il Comune di Montepaone ha sottoposto ad occupazione d'urgenza i terreni di proprietà della Ditta Catuogno Francesco, siti nel Comune di Montepaone, frazione lido, della superficie di mq. 7.050 e mq. 3.400 per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale convenzionata;
- l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro con i decreti n. 168 del 16/09/1985, e n. 144 del 19/06/1985 ha autorizzato il Comune di Montepaone ad occupare temporaneamente e in via d'urgenza gli immobili di proprietà del Dott. Francesco Catuogno per la realizzazione degli interventi di edilizia sopra indicati;

- con Delibera della Giunta Comunale n. 166 del 30/9/1998 si è deciso di resistere in giudizio avverso l'atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Catanzaro per la condanna al risarcimento del danno per "accessione invertita", conferendo l'incarico di difensore dell'Ente all'Avv. Felice Siciliano del Foro di Catanzaro ;
  - il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile con sentenza n. 1694/2008 del 04/12/2008, depositata in cancelleria in data 17/12/2008 ha condannato l'Amministrazione Comunale di Montepaone, al pagamento in favore del Dott. Francesco Catuogno, della somma di € 278.163,00 a titolo di indennità da occupazione, oltre interesse dall'1/06/2007 e fino all'effettivo soddisfo; ha condannato altresì il Comune alla rifusione, in favore del Dott. Francesco Catuogno, della somma di € 69.255,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi nella misura legale, oltre al pagamento in favore del Dott. Catuogno di € 6.000,00 per le spese di giudizio, e le spese del C.T.U.;
  - l'Amministrazione Comunale ha inteso appellare la citata sentenza con atto giuntale n. 143 del 14/12/2009 confermando l'incarico Legale all'Avv. Siciliano;
  - l'Avv. Siciliano con atto di appello del 27.01.2010, notificato in data 29.01.2010, ha impugnato la sentenza n. 1694/2008 del Tribunale di Catanzaro convenendo innanzi la Corte di Appello di Catanzaro la Sig.ra Virelli Teresa in qualità di erede universale del Dott. Francesco Catuogno nel frattempo deceduto, chiedendo la riforma della sentenza e formulando istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.;
  - all'udienza del 22.09.2010 la Corte di Appello di Catanzaro, si é riservata sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
  - con ordinanza del 6.10.2010 la Corte di Appello a scioglimento della riserva, ha accolto l'istanza di sospensione, formulata dall'Avv. Siciliano nell'interesse del Comune di Montepaone e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.03.2014;
  - la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 15.04.2015, depositata in data 6.05.2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato la statuizione di condanna del Comune di Montepaone in favore della Sig.ra Virelli al pagamento della somma di € 278,163,00 a titolo di occupazione, confermando il pagamento della somma di € 69.255,00 a titolo di risarcimento del danno, compensando per metà le spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio;
- Vista la nota del 12/1/2015 acclarata al Protocollo Generale dell'Ente in data 13/1/2015 n. 131/E, con la quale l'Avv. Siciliano, comunica la parcella delle proprie spettanze dell'attività svolte per la prima e seconda parte del giudizio, vistata regolarmente dal competente Ordine degli Avvocati di Catanzaro ,che ammonta ad € 41.541,51, al lordo delle trattenute per legge;

Vista la successiva nota del 9/7/2015 acquisita in pari data al n. 5754, con la quale l'Avv. Siciliano, a seguito di trattativa con l'Amministrazione Comunale, ha comunicato la disponibilità ad un accordo transattivo con la riduzione del 20% dell'imponibile;

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto statuito in sentenza e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di

accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Visto l'allegato schema di transazione, predisposto, dal Titolare dell'Area Amministrativa di questo Comune, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- la normativa vigente in merito;
- i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. nonché l'attestato di copertura finanziaria reso dal responsabile dei servizi finanziari.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

## **DELIBERA**

Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di approvare lo schema di atto di transazione predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando lo stesso alla relativa sottoscrizione, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa.

2. Di demandare al responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti gestionali previsti e scaturenti dalla transazione in merito all'impegno e alla liquidazione delle somme occorrenti;

3. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

4. Per i motivi meglio esposti nell'atto di transazione di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, data l'urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL V. SEGRETARIO  
Dott. Francesco Romano

IL SINDACO  
Mario Migliarese

---

<p><i>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal_02/12/2015 al 17/12/2015;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>L'Addetto alla Pubblicazione Fabio Rosaria</i></p>	<p><i>/_X_/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. 10023 del 02/12/2015, ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i></p>
<p><i>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</i></p> <p><i>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</i></p> <p><i>/_X_/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco Romano</i></p>	<p><i>Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>IL SEGRETARIO</i></p>